



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

IL DIRETTORE GENERALE

- **Visto** il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- **Visto** il decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1999, n. 162, “Regolamento recante norme per l’attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza d’esercizio;
- **Visto** il decreto del Presidente della Repubblica del 19 gennaio 2015, n. 8, “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile, n. 162 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE, relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza d’esercizio;
- **Visti** in particolare gli articoli 13, comma 1, e 14, del testo vigente del citato decreto del Presidente della Repubblica del 19 gennaio 2015, n. 8;
- **Considerato** che il citato articolo 13, comma 1, ai fini della “verifica periodica degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s”, prevede, alla lettera e), che, fra gli altri, a tali verifiche provvedono, a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria, “gli organismi di ispezione "di tipo A" accreditati, per le verifiche periodiche sugli ascensori, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, e successive modificazioni, dall'unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008” e considerato che a tal fine il predetto articolo 13 non prevede alcuna ulteriore autorizzazione;
- **Vista** l’istanza della società ANCC s.r.l. pervenuta per mezzo posta elettronica il giorno 17/10/2016, ed assunta a protocollo MiSE con n. 326012, con la quale la stessa Società richiede l’abilitazione all’effettuazione delle verifiche periodiche e



straordinarie ai sensi degli articoli 13 e 14 del su citato DPR 162/99 come modificato dal DPR 8/2015;

- **Viste** le dichiarazioni individuali di comunicazione antimafia, pervenute per posta elettronica dalla suddetta società, con le quali gli amministratori e i soci dichiarano che, per ciascuno di essi, non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del dlgs n. 159/2011 e s.m.i.;
- **Acquisito**, in data 24/10/2016, prot. n. 334386, il certificato di accreditamento n° 134E Rev 00, con scadenza al 06/10/2020, che accredita a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, la società ANCC s.r.l. ad effettuare, quale organismo d'ispezione di Tipo A, le verifiche periodiche e straordinarie in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del DPR 162/99 così come modificato dal DPR 8/2015;

#### DECRETA:

##### Art. 1

Si prende atto che l'organismo ANCC S.r.l., con sede legale e operativa in Via S. Maria dell'Orto,32 – 80053 Castellammare di Stabia, è abilitato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera e) del DPR n. 162/1999 e successive modificazioni, ad espletare l'attività di "verifica periodica e straordinaria" di cui agli articoli 13 e 14 del DPR 162/99 come modificato dal DPR 8/2015.

##### Art. 2

Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'abilitazione di cui all'articolo 1, deve essere tempestivamente comunicata alla divisione XIII – Normativa tecnica e sicurezza e conformità dei prodotti, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia. Il Ministero può, comunque, richiedere ogni ulteriore documentazione che dovesse risultare necessaria a dimostrare il possesso da parte dell'organismo dei requisiti necessari per il corretto svolgimento dell'attività di Organismo abilitato.



Art. 3

L'abilitazione di cui all'articolo 1 ha la stessa validità del relativo accreditamento, fino al 06 ottobre 2020.

Art. 4

Qualora il Ministero dello Sviluppo Economico, nell'esercizio dei suoi compiti di autorità di sorveglianza del mercato, accerti, o sia informato che l'organismo non è più conforme alle prescrizioni di cui al DPR 162/99 come modificato dal DPR 8/2015 ovvero non adempie ai suoi obblighi, segnala ad Accredia la necessità di limitare, sospendere o revocare l'accREDITamento a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi, e conseguentemente limita, sospende o revoca la presente presa d'atto.

Il presente decreto di presa d'atto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico ([www.sviluppoeconomico.gov.it/](http://www.sviluppoeconomico.gov.it/), Sezione "Impresa", Menu "Normativa Tecnica", Voce "Organismi abilitati alle verifiche periodiche).

Roma, 28.11.2016

IL DIRETTORE GENERALE  
(*Gianfrancesco Vecchio*)